



Berna, 23 novembre 2016

Commento ai singoli articoli dell'O-LPSU

Titolo dell'ordinanza

Il titolo dell'ordinanza è ripreso senza modifiche.

Ingresso

Al pari del testo in vigore, anche la presente revisione totale dell'O-LPSU si basa sul testo della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) nel suo insieme. Poiché la LPSU contiene diverse disposizioni attributive di competenze, si eviterà di enumerare singoli articoli e si farà invece riferimento all'intero atto legislativo.

Capitolo 1: Competenze

Le disposizioni del capitolo 1 non sono oggetto di adeguamento nell'ambito della revisione totale e sono quindi riprese senza modifiche.

Art. 1 Consigliere federale competente

Secondo l'articolo 14 capoverso 2 LPSU, il Consiglio federale ha la competenza di designare il consigliere federale che assume la rappresentanza (art. 11 cpv. 1 lett. a e art. 12 cpv. 1 lett. a LPSU) ed esprime quindi il «voto della Confederazione» in seno alla CSSU (art. 16 cpv. 2 lett. b e 17 cpv. 2 lett. b LPSU). Il DEFR è competente a livello federale per le questioni di politica universitaria. Il suo capo rappresenta la Confederazione nella CSSU (cpv. 1). Se nell'Assemblea plenaria sono trattati affari di ampia portata politico-finanziaria, il capo del DEFR informa il Consiglio federale prima delle sedute (cpv. 3).

Art. 2 Ufficio federale competente

L'articolo 14 capoverso 4 LPSU stabilisce che il Consiglio federale incarica un dipartimento di gestire gli affari della CSSU. Il Consiglio federale definisce un'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale (art. 8 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA). Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza quale unità amministrativa sia legittimata a decidere in singoli affari oppure in un insieme di settori (art. 47 LOGA) e decide pertanto a quale unità amministrativa affidare la gestione degli affari che competono alla Conferenza delle scuole universitarie. L'attribuzione è effettuata all'unità presso cui è concentrata la necessaria competenza politica e materiale (art. 13 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, OLOGA). La disposizione in vigore viene ripresa senza modifiche.

¹ RS 172.010

² RS 172.010.1.

Capitolo 2: Diritto ai sussidi

Le domande delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici che hanno diritto ai sussidi secondo la legge sull'aiuto alle università (LAU) o la legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) vengono esaminate con una procedura semplificata. Tali scuole e istituti devono semplicemente inviare informazioni relative al loro accreditamento istituzionale e in generale all'organizzazione e al finanziamento (v. art. 66 cpv. 1).

Art. 3 Presentazione della domanda e decisione

La procedura per ottenere il diritto ai sussidi è identica a quella applicata nella vecchia LAU. La domanda deve essere presentata al DEFR. Su proposta del DEFR, il Consiglio federale si pronuncia mediante decisione formale in merito al diritto ai sussidi ai sensi della LPSU.

I diritti ai sussidi già esistenti ai sensi della LAU e della LPSU rimangono acquisiti fino alla decisione del Consiglio federale.

Art. 4 Contenuto della domanda

La domanda di diritto ai sussidi deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità decisionale di verificare se le condizioni stabilite dalla LPSU (art. 45) sono soddisfatte e di prendere una decisione in merito. Queste informazioni riguardano in particolare l'accreditamento istituzionale, l'organizzazione, il finanziamento, il mandato di diritto pubblico delle attività svolte, nonché la necessità pubblica dei cicli di studio offerti e la coerenza con la politica pubblica in materia di formazione. Il *capoverso 2* specifica un'informazione supplementare che le scuole universitarie devono fornire al momento di presentare la domanda di riconoscimento. Il *capoverso 3* riguarda invece gli altri istituti accademici e stabilisce quali informazioni supplementari questi devono presentare.

Art. 5 Verifica delle condizioni

Una volta concessi i sussidi, l'autorità competente verifica periodicamente se gli aventi diritto adempiono ancora le condizioni necessarie. Analogamente a quanto era previsto nella LAU, anche la LPSU stabilisce che la verifica venga effettuata ogni quattro anni. Questo intervallo corrisponde al ritmo quadriennale del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione. Rispetto al sistema attuale, le verifiche periodiche non costituiscono «controlli della qualità», ma servono solo a stabilire se in tale lasso di tempo sono intervenuti cambiamenti importanti che potrebbero influire sul diritto ai sussidi. Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici sono tenuti a partecipare alla verifica periodica (cpv. 2).

Art. 6 Modifica delle condizioni

Questo articolo riprende il sistema della vecchia LAU e definisce la procedura applicabile in presenza di una modifica che può influire sul diritto ai sussidi. Le scuole

universitarie e gli altri istituti accademici informano tempestivamente l'autorità di qualsiasi modifica che potrebbe avere effetto sul diritto ai sussidi (cpv. 1). Se l'accreditamento istituzionale non è più concesso o deve essere ritirato oppure se una delle altre condizioni di cui all'articolo 45 capoversi 1 e 2 LPSU non è soddisfatta, il DEFR chiede al Consiglio federale di revocare il diritto ai sussidi (cpv. 2).

Capitolo 3: Sussidi di base

Sezione 1: Sussidi alle scuole universitarie

L'articolo 51 capoverso 1 LPSU prevede che i sussidi di base siano distribuiti alle singole scuole universitarie «principalmente in funzione delle loro prestazioni in materia d'insegnamento e di ricerca». I limiti di spesa, approvati singolarmente dalle Camere federali e destinati alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali, saranno ripartiti applicando criteri di calcolo basati sulle prestazioni. Le prestazioni di una scuola universitaria sono confrontate e messe in concorrenza con quelle delle altre scuole universitarie nell'ambito del medesimo tipo di scuola universitaria. Nell'ottica di un possibile finanziamento di base, oltre alle prestazioni stesse, si dovranno considerare anche gli oneri delle scuole universitarie.

I modelli di ripartizione (art. 7–11) presentati di seguito e in allegato sono stati discussi più volte con i Cantoni in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie. Essi tengono conto degli obiettivi comuni di cui all'articolo 3 LPSU nell'ambito della cooperazione di Confederazione e Cantoni nel settore universitario, in particolare per quanto concerne la creazione di condizioni quadro favorevoli per un insegnamento e una ricerca di elevata qualità, il finanziamento secondo principi uniformi e orientati alle prestazioni, nonché la promozione dello sviluppo dei profili e della diversità tra le scuole universitarie, maggiormente orientate alla ricerca, e le scuole universitarie professionali, maggiormente orientate alla pratica. Il principio della diversità comprende anche la garanzia della varietà dei profili e delle offerte di studio, finora rivelatasi efficace. Nel contempo, anche alla luce delle esperienze internazionali, il modello di ripartizione dovrà essere il più semplice e trasparente possibile. Indicatori troppo numerosi e legati da relazioni troppo complesse rischiano di neutralizzarsi a vicenda e di risultare poco trasparenti per l'istituto accademico valutato, che non riuscirà più a definire con chiarezza il percorso da scegliere per ottenere sussidi di base più elevati.

Per quanto possibile, nel modello di ripartizione sono integrati i criteri di calcolo di cui all'articolo 51 capoversi 2–4 LPSU in quanto tali (numero di studenti, numero di studenti stranieri, numero di diplomi, prestazioni nel campo della ricerca e acquisizione di fondi di terzi). Un'integrazione non mediata del criterio di calcolo «rapporto numerico tra professori e studenti» (art. 51 cpv. 2 lett. d LPSU) sarebbe invece possibile solo a costo di sacrificare un modello di ripartizione semplice e trasparente. Il rapporto numerico ideale tra professori e studenti, infatti, è difficilmente definibile e può variare in modo significativo a seconda del tipo di scuola universitaria e della disciplina insegnata. Va considerato anche che, in alcuni casi, rapporti numerici apparentemente buoni possono in realtà essere espressione di inefficienza o di una popolazione studentesca inferiore alla massa critica. I rapporti

numerici sproporzionati si ripercuotono a lungo termine sul numero di studenti e di diplomi, nonché sulla qualità della formazione. Perciò questo criterio è preso in considerazione indirettamente, ossia nell'ambito di altri criteri relativi all'insegnamento e all'obbligo di accreditamento. Nel quadro della definizione periodica dei costi di riferimento, la CSSU ha inoltre la possibilità di ponderare il criterio del rapporto numerico tra professori e studenti in funzione della definizione delle priorità a livello di politica universitaria. Anche il criterio «qualità della formazione» (art. 51 cpv. 2 lett. f LPSU) non può essere applicato utilizzando indicatori quantitativi; d'altro canto, l'impiego di indicatori qualitativi sarebbe estremamente oneroso, ragione per cui anche questo criterio viene considerato in modo indiretto nell'ambito dell'accreditamento istituzionale delle scuole universitarie aventi diritto ai sussidi. Solo le scuole universitarie accreditate a livello istituzionale soddisfano gli elevati standard di qualità e quindi anche il relativo criterio di calcolo. I criteri «durata media degli studi» e «ripartizione degli studenti per discipline o settori di studio» sono contemplati insieme al criterio «numero di studenti», conteggiando gli studenti sulla base della durata massima degli studi e in modo ponderato. Ulteriori dettagli sul modello di ripartizione sono specificati nell'allegato.

Art. 7–11

Secondo la LPSU il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie al calcolo (art. 51 cpv. 7 LPSU). Ai sensi dell'articolo 51 capoverso 5 LPSU, definisce in particolare le quote relative all'insegnamento e alla ricerca, nonché la combinazione e la ponderazione dei criteri di calcolo. Il Consiglio federale le definisce in modo da contribuire a raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 LPSU, tenendo conto dei gruppi di discipline e di settori di studio definiti dall'Assemblea plenaria della CSSU, della loro ponderazione, della durata massima degli studi, nonché delle caratteristiche delle scuole universitarie e delle scuole universitarie professionali e dei loro settori di studio. Sente dapprima l'Assemblea plenaria.

Il modello di ripartizione tiene conto sotto vari aspetti delle particolarità dei diversi profili delle scuole universitarie, come risulta soprattutto dall'*articolo 7 capoverso 2 lettera b*, che, nel settore della ricerca, propone l'attribuzione di una quota nettamente più elevata alle università (30 %), di per sé maggiormente orientate alla ricerca, rispetto a quella attribuita alle scuole universitarie professionali (15%, *art. 7 cpv. 3 lett. b*), maggiormente orientate alla pratica. I diversi profili sono tenuti in considerazione anche applicando criteri di calcolo diversi nel ripartire la quota per le prestazioni fornite nel campo dell'insegnamento e della ricerca: così, per la ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento alle università è impiegato, oltre al numero ponderato di studenti anche il numero dei diplomi di master e di dottorato, vale a dire i diplomi standard delle scuole universitarie o, in altri termini, i diplomi accademici di livello più elevato riservati alle scuole universitarie (*art. 8 cpv. 1 lett. b*). Per le scuole universitarie professionali viene utilizzato, oltre al numero ponderato di studenti, anche il numero di diplomi di bachelor, vale a dire i diplomi di base che attestano le qualifiche professionali secondo l'articolo 26 capoverso 2 LPSU (*art. 9 cpv. 1 lett. b*). Un'eccezione è costituita dal settore della musica, per il quale il master è considerato il diploma di base. La ponderazione degli studenti stranieri è oggetto di

disposizioni particolari sia per le università sia per le scuole universitarie professionali (art. 8 cpv. 2 lett. b e 9 cpv. 2 lett. b). Per quanto concerne la quota relativa all'insegnamento, va evidenziato che i gruppi di discipline e i settori di studio nonché la loro ponderazione e la durata massima degli studi sono definiti dall'Assemblea plenaria secondo l'articolo 51 capoverso 5 lettera a LPSU (art. 8 cpv. 1 lett. a e 9 cpv. 1 lett. a). L'Assemblea plenaria se ne occuperà nel corso del 2016. Anche per la ripartizione della quota relativa alla ricerca sono impiegati diversi criteri di calcolo a seconda dei profili: mentre per le università sono determinanti le prestazioni connesse al Fondo nazionale svizzero (FNS), ai programmi di ricerca dell'Unione europea (UE), alla Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) e a terzi pubblici o privati (art. 10 cpv. 2), per le scuole universitarie professionali viene considerato anche il trasferimento del sapere tra il settore della ricerca e quello dell'insegnamento (art. 11 lett. b).

Sezione 2: Sussidi agli altri istituti accademici

Per quanto concerne i contributi federali ad altri istituti accademici la LPSU prevede, come già la LAU, di considerare tali istituti alla stregua delle scuole universitarie (sussidi di base). Sempre in analogia con la LAU, la LPSU offre in alternativa la possibilità di concedere un sussidio fisso, che non può eccedere il 45 per cento delle spese di gestione (art. 53 cpv. 2 LPSU). Sino ad oggi, a tutti gli istituti sostenuti dalla Confederazione sono stati concessi sussidi fissi sulla base di convenzioni sulle prestazioni (a partire dal 2017 si tratta dei seguenti istituti: *Formation universitaire à distance Suisse* e Istituto di alti studi internazionali e sullo sviluppo IHEID). Anche in futuro è previsto che i sussidi fissi siano concessi solo in casi eccezionali, ad esempio se un finanziamento secondo le regole applicabili alle scuole universitarie non riesce a garantire l'adempimento delle prestazioni pubbliche di formazione e di ricerca riconosciute dalla Confederazione. Insieme alla parte di finanziamento coperta dall'ente responsabile e da altre fonti (tasse universitarie, fondi di terzi ecc.), i sussidi fissi assumono anche una funzione fondamentale per la sopravvivenza degli istituti interessati.

Per fissare l'ammontare dei sussidi, la SEFRI si basa sui principi emanati dal Consiglio delle scuole universitarie sulla base dell'articolo 53 capoverso 3 LPSU. Nella seduta del 25 febbraio 2016 il Consiglio delle scuole universitarie ha adottato l'ordinanza relativa ai finanziamenti basati sui sussidi fissi e ha definito gli indicatori (basati sulle prestazioni) da impiegare per calcolare una parte di tale sussidio. Poiché questa ordinanza contiene norme di diritto, in virtù dell'articolo 2 lettera e della legge del 18 giugno 2004³ sulle pubblicazioni (LPubl) viene pubblicata nella Raccolta sistematica⁴.

Art. 12 Tipi di sussidi

L'articolo 12 capoverso 1 stabilisce innanzitutto il principio del finanziamento secondo le regole di calcolo valide per le scuole universitarie. Il capoverso 2

³ RS 170.512

⁴ RS 414.205.5

sottolinea il carattere accessorio dei sussidi fissi rispetto al finanziamento previsto per le scuole universitarie, vale a dire che un sussidio fisso è concesso solo se ragioni pertinenti si oppongono a un finanziamento uguale a quello delle scuole universitarie. Analogamente a quanto previsto dalla LAU, spetta al Consiglio federale decidere se un istituto debba essere sostenuto con un contributo forfetario legato a una convenzione sulle prestazioni o secondo le regole valide per le scuole universitarie (cpv. 3). Al momento di esaminare la domanda di riconoscimento del diritto ai sussidi, il Consiglio federale dispone in effetti di tutte le informazioni necessarie e dei dati di rilievo concernenti la situazione dell'istituto ed è quindi in grado di determinare la modalità di finanziamento.

Art. 13 Determinazione dei sussidi fissi

Per determinare i sussidi fissi, l'articolo 13 rinvia all'ordinanza emanata dal Consiglio delle scuole universitarie. Secondo tale ordinanza e al fine di tenere conto delle prestazioni fornite dagli istituti, il Consiglio delle scuole universitarie ha previsto che i sussidi fissi siano composti da un importo di base e di una parte variabile.

L'importo di base resta costante per tutta la durata della convenzione sulle prestazioni (di norma, un periodo di quattro anni) e corrisponde al 70 per cento dell'importo massimo di ciascun periodo di finanziamento. L'importo massimo dipende, tra l'altro, dall'aumento e dall'evoluzione del limite di spesa complessivo per i sussidi di base alle università e agli altri istituti accademici. Esso garantisce quindi la dovuta sicurezza del finanziamento e della pianificazione. L'importo variabile è calcolato e adattato annualmente in funzione delle prestazioni dell'istituto.

Nell'ambito dei principi relativi alla concessione di sussidi fissi, il Consiglio delle scuole universitarie ha deciso di prendere come riferimento i criteri di calcolo di cui all'articolo 51 LPSU:

- il numero di studenti;
- il numero di diplomi;
- la durata media degli studi;
- il rapporto numerico tra professori e studenti;
- la ripartizione degli studenti per discipline o settori di studio;
- la qualità della formazione;
- le prestazioni nel campo della ricerca;
- l'acquisizione di fondi di terzi, in particolare del FNS, dei programmi di ricerca dell'UE, della CTI, nonché di altre fonti pubbliche e private;
- la quota di studenti stranieri.

Per quanto riguarda il sussidio mediante contributi fissi, il Consiglio delle scuole universitarie ha giudicato indicatori pertinenti: il numero di diplomi, la durata media degli studi e la ripartizione degli studenti per discipline o settori di studio. Il numero di studenti compresi in una durata regolamentare degli studi precedentemente definita sono poi ponderati secondo la loro appartenenza a determinati gruppi di settori di studio o di costi. Il Consiglio delle scuole universitarie ha altresì constatato che le attività di ricerca di questi istituti sono spesso di modesta intensità e che un calcolo

basato su un numero globale esiguo di progetti comporterebbe fluttuazioni troppo accentuate da un anno all'altro. Tenendo conto delle disparità tra gli istituti, il Consiglio delle scuole universitarie ha optato, in sede di adozione dell'ordinanza, per un modello adattato al profilo di ciascun istituto.

Art. 14 Convenzione sulle prestazioni

Per i casi in cui si applica la modalità di finanziamento del sussidio fisso, la SEFRI è l'autorità competente per stipulare la convenzione sulle prestazioni con gli istituti (*cpv. 1*). Nel *capoverso 2* sono riportati gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella convenzione, nella quale la SEFRI definisce tra l'altro quali dei criteri elencati all'articolo 51 si addicono di più per misurare la prestazione dell'istituto. Le convenzioni sulle prestazioni sono così concluse secondo le specificità di ciascun istituto.

Sezione 3: Calcolo e versamento dei sussidi

Art. 15 - 16

I sussidi di base sono calcolati in base alla media degli ultimi due anni. I dati necessari sono forniti dall'Ufficio federale di statistica (UFS), dalle singole scuole universitarie, nonché dal FNS e dalla CTI. La SEFRI concorda i dettagli con gli enti menzionati (p. es. l'esclusione degli studenti in congedo e dei diplomi di dottorato in medicina umana) e le scadenze per l'invio dei dati.

Art. 17 Versamento

I capoversi 1 e 3 di questo articolo mirano a risolvere in modo pragmatico un problema in parte esistente sin dall'introduzione dei sussidi di base versati alle università cantonali negli anni 1960. Se i sussidi di base della Confederazione debbano essere versati per l'anno precedente o per l'anno in corso è una questione controversa ed ha dato adito a pratiche di contabilizzazione diverse presso i Cantoni universitari: mentre per sei università i Cantoni responsabili contabilizzano i sussidi di base nell'anno di sussidio in corso, per quattro università i Cantoni responsabili li contabilizzano per l'anno precedente. In vista dell'entrata in vigore della LPSU, che prevede un modello di finanziamento uniforme per le università e per le scuole universitarie professionali, nel quadro del messaggio ERI 2012⁵ il Consiglio federale ha proposto di sincronizzare i limiti di spesa con i crediti a preventivo. Il 22 settembre 2011⁶ il Parlamento ha varato il relativo decreto federale. A partire dal periodo di sussidio 2013–2016, i limiti di spesa richiesti nel messaggio ERI sono pertanto stati implementati anche nei crediti a preventivo della Confederazione. I Cantoni responsabili delle quattro università hanno quindi fatto valere un anno di sussidio mancante come compensazione. Su ricorso, il Tribunale amministrativo federale (TAF) si è espresso in merito alla richiesta di sussidio respingendola con la sentenza

⁵ FF 2011 689

⁶ FF 2011 6755

della Corte II B-605/2014 del 10 novembre 2015⁷. Nella motivazione della sentenza, il TAF afferma tuttavia che i sussidi di base secondo la LAU sono versati per l'anno precedente. La questione della contabilizzazione dei sussidi resta così poco chiara e insoddisfacente. Il problema si accentua ancora di più con la LPSU, dal momento che con questa legge le università e le scuole universitarie professionali ottengono un modello di finanziamento uniforme, mentre le scuole universitarie professionali contabilizzando dall'inizio i sussidi di base nell'anno di sussidio in corso. Per consentire comunque un'attuazione uniforme della LPSU, si dovrà ricorrere, come già accennato, a una soluzione pragmatica praticabile per Confederazione e Cantoni. Il messaggio ERI 2017–2020 propone limiti di spesa specifici per i sussidi di base versati alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali. Questi limiti di spesa si riferiscono al periodo 2017–2020. Il *capoverso 3* tiene conto della sentenza del TAF e prevede che, in caso di interruzione dell'erogazione dei sussidi di base nell'anno x, la Confederazione versi su richiesta alle università un ultimo sussidio di base con compensazione del rincaro nell'anno x+1, se a queste dovesse mancare un sussidio ai sensi dell'articolo 14 LAU e delle relative disposizioni d'esecuzione. Per quanto riguarda la sincronizzazione del versamento dei sussidi di base, l'articolo *17 capoversi 1 e 3* propone una soluzione che rispetta gli interessi della Confederazione e dei Cantoni. Durante la consultazione i Cantoni hanno chiesto di rafforzare questa soluzione sotto forma di un controvalore nel conto della Confederazione. D'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) e con il Controllo federale delle finanze (CDF) la limitazione contabile passiva registrata nel consuntivo 2015 verrà quindi eliminata e verrà inserita una riserva di circa 640 milioni di franchi (sussidio annuale 2016 alle università). Tutto ciò non costituisce un riconoscimento del debito da parte della Confederazione. Infatti, vi sarebbe un deflusso di fondi solo se un giorno la Confederazione sospendesse i sussidi di base per le università cantonali – il che comporterebbe una modifica della Costituzione – e venisse inoltre confermato che il sistema funziona a posteriori.

Capitolo 4: Sussidi per gli investimenti edili

La LAU e la LSUP sono state sostituite dalla LPSU, che costituisce una base legale comune per gli edifici delle università e delle scuole universitarie professionali. Secondo le nuove disposizioni, le indennità finora assegnate per gli edifici delle scuole universitarie professionali saranno versate sotto forma di aiuti finanziari, come avviene per gli edifici universitari.

Per evitare di sostenere investimenti di portata limitata in termini di politica universitaria, nella LPSU i limiti minimi di spesa sono stati portati da tre milioni di franchi per le università e 300 000 franchi per le scuole universitarie professionali a cinque milioni di franchi in entrambi i casi (art. 55 cpv. 1 lett. a LPSU). Inoltre, per quanto concerne le università, non vengono più versati sussidi federali per l'acquisto e l'installazione di apparecchi scientifici, macchine e attrezzature, come pure di mezzi informatici. Per contro, la nuova normativa prevede anche per le università la possibilità di ottenere sussidi per le spese locative. Secondo il diritto anteriore tali spese potevano essere sovvenzionate già a partire da un importo di 100 000 franchi

⁷ www.bvger.ch > Giurisprudenza > Sentenze banca dati TAF > B-605/2014.

all'anno, mentre le nuove disposizioni prevedono per le università e per le scuole universitarie professionali una spesa minima di 300 000 franchi all'anno (art. 55 cpv. 2 lett. a LPSU).

Le disposizioni concernenti i sussidi per le spese locative (cap. 5) erano prima contenute nelle direttive «Contributi federali per investimenti e locazioni (scuole universitarie professionali)»⁸. Con la LPSU e la nuova attribuzione delle competenze (art. 57 cpv. 1 LPSU) tali disposizioni sono ora confluite nell'O-LPSU. Diversi articoli dell'O-LPSU riguardanti i sussidi per gli investimenti sono stati ripresi senza modifiche o con adeguamenti di modesta entità dall'ordinanza del 13 marzo 2000⁹ relativa alla legge sull'aiuto alle università (OAU) e dall'ordinanza dell'11 settembre 1996¹⁰ sull'istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (OSUP). La sequenza degli articoli è stata leggermente modificata e alcune disposizioni sono state sintetizzate per migliorare la leggibilità e la comprensibilità della nuova ordinanza.

Per non appesantire la struttura dell'O-LPSU, alcune disposizioni tecniche o di dettaglio sono state integrate nell'ordinanza del DEFR del 23 novembre 2016¹¹ sui sussidi per le costruzioni universitarie, che disciplina il calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi, il diritto ai sussidi e la procedura concernente i sussidi (cfr. cap. 3). La SEFRI pubblicherà altresì una guida volta a spiegare la procedura di presentazione della domanda di sussidio e l'attuazione delle esigenze poste dalle due ordinanze (O-LPSU e ordinanza del DEFR).

Sezione 1: Diritto ai sussidi

Art. 18–23

Questi articoli concretizzano i principi fissati dalla LPSU per quanto concerne il diritto ai sussidi. L'*articolo 18* fissa in particolare i principi di unità e delimitazione nel tempo e nello spazio che devono rispettare i progetti d'investimento. Gli edifici devono essere destinati all'insegnamento, alla ricerca o ad altri scopi universitari (art. 54, cpv. 1 LPSU). In generale i progetti di investimenti edili e di spese locative finanziati dalla Confederazione devono rispettare le disposizioni cantonali sugli standard ecologici ed energetici e gli standard per la soppressione delle barriere architettoniche (disposizioni della legge del 13 dicembre 2002¹² sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili).

L'*articolo 19 capoverso 1 lettere c e d* definisce gli ambiti compresi nella nozione di «altri scopi universitari»: si tratta di strutture direttamente legate al funzionamento delle scuole universitarie, come i locali destinati ai servizi amministrativi (p. es. rettorato, decanato, ufficio immatricolazioni) o alla comunicazione e al trasferimento del sapere (p. es. sala conferenze) o ancora locali di soggiorno per la vita sociale di

⁸ www.sefri.admin.ch > Servizi > Moduli > Scuole universitarie professionali

⁹ RU 2000 958

¹⁰ RU 1996 2598, 2014 4137

¹¹ RS 414.201.1

¹² RS 151.3

studenti e insegnanti (p. es. mensa, caffetteria). Gli studenti continuano a non avere diritto ai sussidi. Il significato dell'espressione «interventi determinanti» (art. 19 cpv. 2) è spiegato nella norma SIA 469.

L'articolo 20 è dedicato alle spese proprie che danno diritto al sussidio. La nozione di spese proprie implica che gli enti responsabili della scuola universitaria, la scuola universitaria stessa o l'istituto finanzino il progetto con il proprio bilancio. La partecipazione di terzi al finanziamento non è considerata nel calcolo del contributo a meno che non sia riportata nel bilancio dell'ente responsabile della scuola universitaria, della scuola universitaria stessa o dell'altro istituto accademico avente diritto ai sussidi. In tal caso sono considerate spese proprie anche quelle di terzi.

L'*articolo 21* precisa che l'esclusione prevista all'articolo 54 capoverso 3 LPSU riguarda solo le cliniche di medicina umana; quelle di medicina dentaria e veterinaria non sono pertanto interessate da questa disposizione. Il *capoverso 2* elenca i casi in cui gli investimenti in cliniche di medicina umana danno diritto a un sussidio: è il caso ad esempio delle aule e dei locali utilizzati esclusivamente per l'insegnamento e la ricerca.

L'*articolo 22* precisa a quali condizioni le trasformazioni possono dare diritto a un sussidio: ad esempio se locali un tempo destinati all'insegnamento (locale per seminari) sono trasformati per ospitare laboratori di ricerca. Anche in questo caso devono essere rispettate le disposizioni cantonali sugli standard ecologici ed energetici e gli standard per la soppressione delle barriere architettoniche (disposizioni della legge del 13 dicembre 2002¹³ sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili).

L'*articolo 23* elenca i casi in cui il sussidio non è concesso. In particolare, non danno diritto a un sussidio i partenariati pubblico-privati (*Public-Private-Partnership – PPP*) con la partecipazione di partner commerciali o l'utilizzo degli spazi per formazioni continue o per prestazioni destinate a terzi. Sono escluse anche le spese di urbanizzazione dei terreni, se i lavori sono eseguiti al di fuori del perimetro edificato. Non danno diritto a sussidi nemmeno le spese per gli impianti sportivi all'aperto, quelle legate ai lavori di manutenzione e alla demolizione né le spese derivanti da permessi, premi assicurativi, imposte pubbliche o altre spese accessorie.

Sezione 2 Calcolo

Art. 24–28

Le disposizioni di questa sezione disciplinano le modalità di calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi e riprendono in gran parte i principi della LAU e della LSUP. In caso di acquisto dell'edificio, l'autorità fissa il sussidio sulla base di una stima del valore immobiliare (*art. 24*). Per garantirne l'obiettività, tale stima è affidata a un esperto esterno. Nel caso di nuove costruzioni e di trasformazioni di edifici, l'autorità applica il metodo del forfait per metro quadrato di superficie utile, descritto all'*articolo*

¹³ RS 151.3

25, che specifica il metodo di calcolo forfettario di cui all'articolo 57 capoverso 2 LPSU. I forfait basati sui costi delle superfici sono stati ripresi dall'ordinanza in vigore. Questo metodo si è rivelato molto efficace ed è utilizzato nella quasi totalità dei casi. Come nel diritto anteriore, sono previste eccezioni per casi particolari riguardanti trasformazioni per le quali il calcolo forfettario basato sui costi delle superfici non è appropriato (*art. 26*). La verifica del conteggio finale (*art. 26 lett. b*) è applicata soprattutto se si accertano notevoli discrepanze tra preventivo e resoconto dei lavori.

Come nella LAU, il momento determinante per stabilire le spese che danno diritto a un sussidio è quello dell'assegnazione del sussidio (*art. 27*). Conformemente all'*articolo 28*, il Consiglio federale ha fissato l'aliquota massima di sussidio al 30 per cento delle spese che danno diritto a tali contributi.

Sezione 3 Procedura

Art. 29–34

Le disposizioni di questa sezione, in gran parte riprese dall'OAU e dall'OSUP, definiscono la procedura e i principi che disciplinano la presentazione della domanda e l'assegnazione dei sussidi.

In linea generale, la domanda di sussidio viene presentata dall'ente responsabile della scuola universitaria o di un altro istituto accademico (*art. 29 cpv. 1*). In presenza di più enti responsabili (com'è soprattutto il caso delle scuole universitarie professionali), occorre designare un servizio di coordinamento incaricato di presentare la domanda (*cpv. 2*). Questa soluzione garantisce quindi la presenza di un solo interlocutore che centralizza e coordina i contatti tra le autorità responsabili durante tutte le fasi della procedura.

Se i costi complessivi previsti sono inferiori a dieci milioni di franchi, la domanda deve essere inoltrata una volta presentato il progetto di costruzione.

Qualora tale importo fosse pari o superiore a dieci milioni di franchi, prima di indire il concorso d'architettura o di elaborare il progetto preliminare, il richiedente deve presentare alla SEFRI una domanda che includa anche il programma di ripartizione dei locali (*art. 30*), ossia un elenco che riporta la tipologia e il numero dei locali necessari e le relative superfici. La SEFRI esprimerà un parere, che non vincola tuttavia la Confederazione (*cpv. 2*).

L'*articolo 31* disciplina i casi in cui è richiesto il parere del Consiglio delle scuole universitarie; si tratta, come già previsto nell'OAU, di tutti i progetti di costruzione con un importo totale pari o superiore a dieci milioni di franchi nonché tutti i progetti per i quali possono sorgere problemi di coordinamento a livello nazionale o regionale (*art. 31*). Per l'esame di questi progetti, il Consiglio delle scuole universitarie ha istituito il «Servizio delle costruzioni universitarie» in quanto commissione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 del Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU)¹⁴. Il Servizio, che riunisce specialisti nell'ambito

¹⁴ www.shk.ch > Documentazione > Basi legali > Regolamenti.

dell'edilizia delle scuole universitarie, sarà composto dai rappresentanti di dieci università (o dell'università stessa o di un Cantone responsabile) e dai rappresentanti di ciascuna delle sette scuole universitarie professionali di diritto pubblico o del loro ente responsabile. Il Servizio sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2017.

L'*articolo 32* illustra il contenuto della decisione di assegnazione. Conformemente all'*articolo 58* capoverso 2 LPSU, i contributi sono concessi su decisione della SEFRI. Con la nozione di «inizio dei lavori di costruzione» l'*articolo 33* descrive la situazione all'inizio dei lavori di costruzione e riprende i principi già in vigore nella LAU e nella LSUP nonché sanciti nella legge federale del 5 ottobre 1990¹⁵ sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu). Se il Cantone, la scuola universitaria o l'istituto non possono attendere l'esame della domanda e la decisione di assegnazione, la SEFRI può rilasciare l'autorizzazione per iniziare i lavori; ciò non incide tuttavia sull'esito della procedura di concessione dei sussidi.

L'*articolo 34* disciplina i concetti di destinazione, durata di utilizzo e alienazione di un edificio. Un leggero adeguamento è stato apportato alla durata di utilizzo per le «altre costruzioni» (*art. 34 cpv. 1 lett. b*), che è stata ridotta dagli attuali 30 a 25 anni. Il concetto di costruzione grezza comprende l'insieme delle opere che costituiscono la struttura di una costruzione e ne assicurano la stabilità, la resistenza e la struttura portante (muri, pavimenti ecc.)

Sezione 4 Pagamenti

Art. 35–39

Gli articoli concernenti le modalità di pagamento seguono la medesima struttura e riprendono il medesimo contenuto delle disposizioni corrispondenti dell'OAU.

Capitolo 5: Sussidi per le spese locative

Sezione 1: Diritto ai sussidi

Art. 40–43

Le disposizioni di questo capitolo sono state in gran parte riprese dalle direttive «Contributi federali per investimenti e locazioni (scuole universitarie professionali)»¹⁶. La loro integrazione nella presente ordinanza permette di migliorare la trasparenza e la sicurezza giuridica. A differenza di quanto previsto dalla LAU, secondo la LPSU i sussidi per le spese locative possono essere concessi anche alle università.

Secondo l'*articolo 55* capoverso 2 LPSU, i sussidi per le spese locative sono limitati alle spese significative; in pratica, tali sussidi vengono assegnati solo se, tra le altre cose, l'utilizzo dei locali risponde alle esigenze della ripartizione dei compiti e della

¹⁵ RS 616.1

¹⁶ www.sefri.admin.ch > Servizi > Moduli > Scuole universitarie professionali > Direttive investimenti e locazioni – Versione del 1° gennaio 2013.

cooperazione tra le scuole universitarie, se genera ogni anno costi superiori a 300 000 franchi, corrispondenti a una capitalizzazione pluriennale di almeno cinque milioni di franchi (importo minimo che dà diritto ai sussidi per gli investimenti edili) se è convenuto per almeno cinque anni. Per la nozione di investimenti edili, l'*articolo 40* rinvia all'*articolo 19 capoverso 1* (cfr. cap. riguardante i sussidi per gli investimenti edili). L'*articolo 41 capoverso 2* precisa che le spese locative dei diversi edifici non possono essere cumulate per raggiungere il limite minimo di 300 000 franchi. Ciascun immobile costituisce un'unità e deve essere considerato individualmente.

Diversamente da quanto previsto per i sussidi agli investimenti edili (*art. 23*), l'*articolo 42* limita a tre i casi in cui il contributo è escluso: se gli oggetti locativi sono di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie, se sono utilizzati per formazioni continue o per prestazioni destinate a terzi. Hanno invece diritto a tali sussidi gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie.

L'*articolo 43* definisce l'inizio del diritto ai sussidi. Il *capoverso 2* fissa implicitamente la scadenza per il deposito della domanda al 30 giugno di ogni anno; solo così si può beneficiare della partecipazione alle spese locative nell'anno in corso. Se le domande saranno presentate dopo tale data, il sussidio sarà concesso a partire dall'anno successivo.

Sezione 2 Calcolo

Art. 44–45

In analogia con il metodo applicato ai sussidi per gli investimenti edili, le spese locative che danno diritto ai sussidi sono calcolate con il metodo del forfait per metro quadrato di superficie utile.

L'aliquota di sussidio massima ammonta al 30 per cento delle spese che danno diritto al sussidio (*art. 45*).

Sezione 3 Procedura e pagamenti

Art. 47–48

Questi articoli riprendono in gran parte le disposizioni delle direttive «Contributi federali per investimenti e locazioni (scuole universitarie professionali)». Per quanto riguarda la presentazione della domanda di sussidio, l'*articolo 46* rinvia all'*articolo 29* relativo ai sussidi per gli investimenti edili.

Capitolo 6: Sussidi vincolati a progetti

I sussidi vincolati a progetti sono stati introdotti con la LAU al fine di promuovere progetti di cooperazione e innovazioni di importanza nazionale. Questo strumento è stato mantenuto nella LPSU, che prevede l'erogazione di sussidi vincolati a progetti alle università cantonali, ai PF, alle scuole universitarie professionali e alle alte scuole pedagogiche nonché ad altri istituti accademici che hanno diritto ai sussidi (*art. 47 cpv. 1 e 2 nonché 2 cpv. 3 LPSU*). Le alte scuole pedagogiche possono

ottenere i sussidi solo se il progetto prevede la partecipazione di più scuole universitarie professionali o scuole universitarie (art. 59 cpv. 4 LPSU). L'articolo 59 capoverso 1 LPSU specifica che i sussidi pluriennali vincolati a progetti possono essere erogati solo per compiti importanti per la politica universitaria a livello nazionale. L'articolo 59 capoverso 2 LPSU contiene un elenco di tali compiti, che non è tuttavia esaustivo perché il Consiglio delle scuole universitarie può definirne altri. Quest'ultimo ricorre tra l'altro ai sussidi vincolati a progetti per implementare il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale; questi sussidi rientrano quindi nelle misure trasversali sostenute dalla definizione delle priorità di cui all'articolo 36 capoverso 2 lettera a LPSU. Il Consiglio delle scuole universitarie decide in merito alla concessione di sussidi vincolati a progetti (art. 12 cpv. 3 lett. f e 61 cpv. 1 LPSU) ed è pertanto responsabile anche delle relative procedure, in particolare per quanto concerne l'invio dei progetti e la valutazione.

Art. 49 Prestazione propria

L'articolo 59 capoverso 3 LPSU prevede che i Cantoni, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che partecipano ai progetti debbano fornire una prestazione propria adeguata. Il fatto che i partecipanti debbano fornire una parte del finanziamento dovrebbe incentivare la sostenibilità dei progetti. Il capoverso 1 stabilisce che la prestazione propria per l'intero progetto (costi di progetto computabili) corrisponde almeno al sussidio federale. La SEFRI decide l'importo della prestazione propria per l'intero progetto, i partecipanti concordano tra di loro l'importo delle singole prestazioni proprie e lo comunicano alla SEFRI contestualmente alla domanda o alla stesura del rapporto.

I criteri secondo cui sono possibili eccezioni alla regola del *capoverso 1* sono definiti al *capoverso 2*. Queste norme corrispondono alle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza del 13 marzo 2000 relativa alla legge sull'aiuto alle università (art. 45 cpv. 1–3 OAU), dimostratesi efficaci nella pratica. Il *capoverso 3* sancisce che almeno la metà della prestazione propria deve essere fornita in denaro («*cash*»). Secondo il *capoverso 4*, possono essere computati i costi generati dal progetto per l'impiego supplementare di personale (o l'incremento dei gradi di occupazione a tempo parziale), per l'acquisto di nuovi apparecchi, impianti e mezzi d'esercizio, per locali appositamente presi in affitto, nonché per conferenze e viaggi. Il *capoverso 5* contiene un elenco esaustivo dei costi che possono essere computati in natura («*in kind*»). Si tratta in particolare delle spese per il personale già impiegato presso l'istituto, per apparecchi, impianti e mezzi d'esercizio già presenti e per i locali, proporzionalmente attribuibili al progetto. Anche in questo caso è necessario provare che le spese sostenute siano effettivamente attribuite al progetto (p. es. adeguamento di bandi di concorso, saldo orario, fatture interne ecc.).

Art. 50 Costi di progetto

L'articolo 50 contiene un elenco esaustivo dei costi che possono essere considerati ai fini del calcolo dei sussidi vincolati a progetti e della prestazione propria (in denaro). Corrisponde all'articolo 45 capoverso 4 LAU.

Art. 51 Convenzione sulle prestazioni

L'articolo 61 capoverso 2 LPSU prevede che, fondandosi sulla decisione del Consiglio delle scuole universitarie, il Dipartimento competente stipuli con i beneficiari una convenzione sulle prestazioni. Quest'ultima definisce gli obiettivi da raggiungere, le modalità di verifica dei risultati e le conseguenze in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. Il *capoverso 2* definisce gli ulteriori contenuti della convenzione sulle prestazioni. Prima dell'inizio del progetto la ripartizione prevista dell'importo assegnato ai partecipanti al progetto e alle categorie di costi (lettera e) può avere valore unicamente indicativo. Il Consiglio delle scuole universitarie, competente per la concessione dei sussidi vincolati a progetti, deciderà fino a che punto vi potranno essere spostamenti a livello di categoria di costi e di partecipanti nell'ambito della competenza del consorzio attivo nel progetto, stabilendo anche la soglia a partire dalla quale gli dovrà essere presentata una domanda in tal senso. La durata del progetto menzionata alla *lettera h* non può superare il termine del decreto federale relativo al credito d'impegno per i sussidi vincolati a progetti, vale a dire di norma quattro anni. In linea di principio, dopo quattro anni il progetto dovrebbe essere concluso o se ne dovrebbe garantire il finanziamento con altre fonti. In casi eccezionali, in particolare per i temi di importanza costituzionale (p. es. pari opportunità, plurilinguismo, sostenibilità), il Consiglio delle scuole universitarie può decidere di finanziare il progetto anche nei periodi successivi. Mentre il Consiglio delle scuole universitarie è competente per la concessione dei sussidi vincolati a progetti, secondo il *capoverso 3* la responsabilità della gestione del credito, dei pagamenti, della revisione e del controlling spetta alla SEFRI. Il *capoverso 4*, infine disciplina la valutazione e quindi la verifica dell'efficacia dei fondi federali impiegati sotto forma di sussidi vincolati a progetti.

Capitolo 7: Sussidi per infrastrutture comuni

Art. 52 Principio

In base all'articolo 47 capoverso 3 LPSU la Confederazione può accordare sussidi per un massimo del 50 per cento delle spese di gestione a infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici. Un esempio di infrastruttura comune è una piattaforma di servizio centralizzata per le biblioteche scientifiche della Svizzera volta a migliorare la qualità e l'efficienza nell'impiego delle risorse. L'*articolo 52* enumera le condizioni a cui un'infrastruttura comune potrebbe ottenere i sussidi federali. I compiti svolti a livello centrale da una tale infrastruttura devono in linea di principio andare a vantaggio di tutte le scuole universitarie. Una tale centralizzazione è sostenuta solo se non può essere realizzata in modo efficace dalle scuole universitarie stesse e se comporta vantaggi in termini finanziari e qualitativi a livello nazionale. Un'infrastruttura comune deve inoltre essere sostenuta almeno dalla metà dei Cantoni e delle scuole universitarie.

Art. 53 Procedura di presentazione della domanda e decisione

Dal momento che si tratta di un'infrastruttura comune a beneficio di una maggioranza di scuole universitarie e degli altri istituti accademici, la domanda deve essere

presentata alla SEFRI per il tramite della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities). Questa procedura dovrebbe garantire che, a livello di scuole universitarie, vi sia un interesse nazionale a mettere in piedi e a gestire un'infrastruttura comune. L'interesse e l'impegno dovranno risultare chiari nella domanda. Le scuole universitarie dovranno dimostrare l'importanza dell'istituzione comune per lo svolgimento dei loro compiti e quindi anche la sua integrazione nel coordinamento accademico a livello nazionale. La domanda deve contenere altresì informazioni in merito al valore aggiunto e all'utilità, nonché ai compiti, all'organizzazione e al finanziamento della struttura. Dopo aver esaminato la domanda e consultato il Consiglio delle scuole universitarie, la SEFRI deciderà l'importo dei fondi federali da assegnare in funzione del credito a disposizione.

Art. 54 Importo dei sussidi e convenzione sulle prestazioni

Il finanziamento federale per un'infrastruttura comune corrisponde in media a un massimo del 50 per cento per un periodo di quattro anni (periodo ERI). La SEFRI conclude una convenzione sulle prestazioni con l'ente responsabile dell'infrastruttura; la convenzione conterrà tutti i parametri importanti: compiti, spese, finanziamento, rendiconto annuale e ulteriori condizioni e oneri specifici. Prima del termine del periodo di finanziamento di quattro anni, l'infrastruttura comune dovrà essere valutata al fine di definire se il finanziamento dovrà proseguire nell'ambito del successivo messaggio ERI.

Capitolo 8: Riconoscimento di titoli esteri per l'esercizio di una professione regolamentata

Gli *articoli 55 seg.*¹⁷ disciplinano il riconoscimento di titoli esteri rilasciati da Paesi non UE/AELS nel settore universitario per l'esercizio di una professione regolamentata. La competenza dei Cantoni per il riconoscimento di professioni regolamentate a livello intercantonale, nonché le competenze nel settore delle professioni mediche ai sensi della legge federale del 23 giugno 2006¹⁸ sulle professioni mediche universitarie e nel settore delle professioni psicologiche ai sensi della legge del 18 marzo 2011¹⁹ sulle professioni psicologiche restano invariate. Le disposizioni in oggetto sono state in larga parte riprese dall'ordinanza in vigore e hanno lo scopo di coordinare il campo di applicazione dell'O-LPSU con quello dell'allegato III ALC²⁰ nonché di definire le competenze per le professioni regolamentate. Una professione è regolamentata quanto l'esercizio dell'attività professionale in Svizzera è vincolato al possesso di determinate qualifiche

¹⁷ I presenti articoli si fondano sull'articolo 70 LPSU (cfr. messaggio ERI 2017–2020 del 24 febbraio 2016, DF 13), FF **2016** 6909.

¹⁸ RS **811.11**

¹⁹ RS **935.81**

²⁰ Lo stesso vale per l'AELS secondo l'allegato K appendice 3 della convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) del 4 gennaio 1960 (RS **0.632.31**).

professionali in virtù di disposizioni legali o amministrative²¹. In tale contesto, la nuova normativa prevede che la SEFRI o terzi da essa incaricati siano responsabili non solo dei diplomi delle scuole universitarie professionali ma anche di quelli delle scuole universitarie. Restano inalterate le competenze di altri organi preposti al riconoscimento per le professioni regolamentate (p. es. MEBEKO per il settore delle professioni mediche universitarie, PsyKo per il settore delle professioni psicologiche, SG CDPE per l'ambito dell'insegnamento e della pedagogia speciale). Per quanto riguarda le professioni il cui esercizio in Svizzera non è regolamentato, Swiss ENIC²² ha emanato raccomandazioni di riconoscimento per tutti i diplomi delle scuole universitarie.

Gli *articoli 55 seg.* consentono alla SEFRI di entrare nel merito di domande di riconoscimento di diplomi esteri per i quali nelle scuole universitarie svizzere è offerto un ciclo di studi di base equiparabile. Questi articoli si applicano ai diplomi rilasciati da Paesi terzi (non UE/AELS). Nel complesso, le nuove disposizioni sono più severe di quelle della direttiva 2005/36/CE: non sempre, infatti, garantiscono che la persona in questione potrà esercitare la stessa professione appresa nel Paese d'origine e prevedono provvedimenti di compensazione più restrittivi di quelli applicati ai cittadini UE/AELS.

La Svizzera può quindi continuare a riconoscere titoli esteri in base alle condizioni fissate nelle due normative per consentire ai richiedenti l'accesso al mercato del lavoro svizzero, in particolare in ambiti in cui si registra una carenza di personale.

Art. 55 Entrata nel merito

L'autorità competente (la SEFRI o terzi) confronta il ciclo di studio estero con un ciclo di studio svizzero e decide caso per caso in merito al riconoscimento di titoli esteri. Questo vale per i cicli di studio di base, ma non per i cicli di studio della formazione continua. La *lettera a* prevede che l'autorità competente non entri nel merito delle domande di riconoscimento di titoli privati. La *lettera b* consente inoltre all'autorità di non entrare nel merito della domanda se il richiedente non dispone delle necessarie conoscenze in nessuna lingua ufficiale della Svizzera. Le conoscenze linguistiche vengono verificate solo se sono necessarie per esercitare la professione in Svizzera. Questo vale in particolare per le professioni nel settore della sanità o in ambito sociale. In generale è richiesto il livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). Tale livello viene certificato mediante un test linguistico conforme agli standard di qualità riconosciuti a livello internazionale. La *lettera c* esige che il richiedente sia qualificato senza alcuna limitazione all'esercizio della professione nello Stato d'origine, analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2005/36/CE. Viene così impedito che cittadini di Paesi terzi ricevano un trattamento preferenziale rispetto ai cittadini UE/AELS.

²¹ In analogia con l'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato III sezione A numero 1 dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.

²² www.swissuniversities.ch > Servizi > Riconoscimento/Swiss-Enic.

Art. 56 *Riconoscimento*

L'*articolo 56* definisce le modalità di riconoscimento delle qualifiche obbligatorie per le professioni regolamentate. Vengono riprese tre condizioni generali (livello, durata e contenuti della formazione) e una condizione specifica (*cpv. 1 lett. d*) per i diplomi nel settore delle scuole universitarie professionali (requisiti pratici). Quando confronta un diploma estero con un diploma svizzero di una scuola universitaria professionale, l'autorità tiene conto della formazione professionale o di un periodo di pratica precedente alla formazione superiore e, in loro assenza, può considerare l'esperienza professionale analoga acquisita dopo l'ottenimento del titolo. Per i restanti diplomi universitari valgono le tre condizioni sopra menzionate, oltre alla possibilità di tenere conto della formazione precedente.

Il *capoverso 2* prevede provvedimenti di compensazione nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui al *capoverso 1*. L'autorità può anche decidere di non vincolare il riconoscimento del titolo a provvedimenti di compensazione nel caso di differenze eccessive tra la formazione svizzera e quella estera. La formulazione «gran parte» è piuttosto vaga e lascia all'autorità un ampio margine di manovra. Si dovrà decidere caso per caso come interpretarla, basandosi soprattutto sulle lacune riscontrate. Nei casi in cui si applica il *capoverso 2*, l'autorità può far valere il *capoverso 3*. Se il riconoscimento non è possibile, il richiedente dovrà considerare l'eventualità di svolgere una formazione equivalente in Svizzera.

Il *capoverso 3* disciplina le formazioni estere che, in Svizzera sono offerte dalle scuole universitarie, ma che corrispondono, per livello o durata, a una formazione del livello secondario II o del terziario B. È il caso dei fisioterapisti, la cui formazione in alcuni Paesi è offerta nel livello secondario II, e degli optometristi, la cui formazione dura all'incirca un anno. In casi simili è giustificato riconoscere i titoli ottenuti a livello di formazione professionale equiparandoli, ad esempio, a un attestato professionale federale di massaggiatore medico-terapeutico o a un attestato federale di capacità di ottico. Questa soluzione facilita il rapido inserimento nel mercato del lavoro e consente di evitare che le autorità debbano disporre provvedimenti di compensazione più ampi costringendo i candidati a impegnarsi in un percorso che non offre prospettive concrete.

Art. 57 *Riconoscimento delle qualifiche professionali croate*

Questa disposizione particolare viene ripresa dall'ordinanza dell'11 settembre 1996²³ sull'istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (OSUP), entrata in vigore il 1° luglio 2014.

²³ RU 1996 2598

Capitolo 9: Disposizioni particolari per il settore delle scuole universitarie professionali

Sezione 1: Ammissione sperimentale a condizioni particolari agli studi delle scuole universitarie professionali

Art. 58

Questo articolo viene ripreso senza modifiche dall'ordinanza in vigore. Un pacchetto di misure elaborato da DEFR e SEFRI nell'ambito dell'iniziativa sul personale qualificato è inteso a rafforzare l'orientamento pratico per l'accesso alle scuole universitarie professionali nel settore MINT²⁴. Uno strumento specifico consentirà alle scuole universitarie professionali di offrire cicli di studio bachelor speciali (durata estesa di un anno, 40 % degli studi dedicato alla pratica, contratti di formazione convalidati, ecc.), aperti anche ai titolari di una maturità privi dell'esperienza lavorativa di un anno richiesta per l'accesso a tali cicli di studio. Questa particolare forma di ammissione è limitata a tre anni accademici (inizio degli studi: 2015/2016/2017) e viene descritta in maniera più dettagliata nell'articolo 5a dell'ordinanza del DEFR del 2 settembre 2005²⁵ concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali. La disposizione si applica solo fino alla fine del 2019 (*art. 69 cpv. 2*).

Sezione 2: Titoli delle scuole universitarie professionali conseguiti secondo il diritto anteriore

Art. 59 Riconoscimento federale dei diplomi delle scuole universitarie professionali

Secondo l'articolo 78 capoverso 1 LPSU, i titoli conferiti conformemente alla LSUP in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento rimangono riconosciuti e protetti conformemente al diritto anteriore. La presente disposizione, ripresa senza modifiche dall'ordinanza in vigore, sancisce che anche i titoli ottenuti dagli studenti che hanno iniziato la formazione nel regime della LSUP e l'hanno conclusa al più tardi entro sei anni dall'entrata in vigore della LPSU sono riconosciuti e protetti dalla Confederazione. Per quanto riguarda gli studenti delle scuole universitarie professionali che hanno iniziato la formazione dopo il 1° gennaio 2015, la protezione dei titoli è disciplinata secondo il diritto cantonale o intercantonale (*art. 62 cpv. 2 LPSU*).

Art. 60 Procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali e di ottenimento retroattivo di titoli

Questa disposizione è ripresa senza modifiche dall'ordinanza in vigore. Conformemente all'articolo 78 capoverso 2 LPSU, il Consiglio federale disciplina la

²⁴ MINT: matematica, informatica, scienze naturali e tecnica.

²⁵ RS 414.715

procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti fino ad oggi. Questa disposizione funge da base legale su cui fondarsi qualora fosse necessario convertire titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Concretamente, ciò significa che i titolari di diplomi di scuole convertite in scuole universitarie professionali possono richiedere, a determinate condizioni, di ottenere retroattivamente il diploma della scuola universitaria professionale. Secondo il *capoverso 1*, il DEFR è incaricato di disciplinare la procedura di riconoscimento, compito che gli spetta già oggi. Le condizioni per il rilascio, la procedura e l'uso del titolo sono disciplinate nell'ordinanza del DEFR del 4 luglio 2000²⁶ sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale.

Art. 61 e 62

L'*articolo 61* disciplina l'uso e la protezione dei titoli ottenuti presso una scuola universitaria professionale secondo il diritto anteriore e rilasciati prima della riforma di Bologna. L'*articolo 62* stabilisce, come già nel diritto vigente, che i detentori di questi titoli possono avvalersi del corrispondente titolo bachelor protetto (titolo di Bologna). Queste disposizioni servono anche a fare chiarezza sull'attribuzione e sull'uso dei titoli nell'ambito dell'ottenimento retroattivo dei titoli delle scuole universitarie professionali.

Capitolo 10: Emolumenti

Art. 63

Il presente articolo è stato ripreso dal diritto in vigore e stabilisce che gli emolumenti per decisioni e prestazioni che rientrano nella sfera di competenza della SEFRI sono disciplinati nell'ordinanza del 16 giugno 2006²⁷ sugli emolumenti SEFRI.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Sezione 1: Disposizioni d'esecuzione concernenti i sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative

Art. 64

Al fine di non appesantire la struttura dell'O-LPSU, alcune disposizioni tecniche e specifiche sul calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi, sul diritto ai sussidi e sulla procedura relativa ai sussidi per gli investimenti e alla partecipazione alle spese locative sono integrate in un'ordinanza dipartimentale. L'articolo 64 trasferisce al DEFR la competenza di disciplinare questi dettagli.

²⁶ RS 414.711.5

²⁷ RS 412.109.3

Sezione 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Art. 65

Con l'entrata in vigore della revisione totale dell'O-LPSU, viene abrogata l'attuale ordinanza del 12 novembre 2014²⁸ relativa alla LEHE.

Occorre inoltre adeguare sotto il profilo formale (nuova numerazione) l'ordinanza del 16 giugno 2006²⁹ sugli emolumenti SEFRI.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 66 *Diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici già esistenti*

Nell'ambito della consultazione diversi partecipanti hanno espresso l'auspicio di introdurre una procedura semplificata per le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che hanno già diritto ai sussidi secondo la LAU o la LSUP. La nuova disposizione di cui al *capoverso 1* tiene conto di questa esigenza. La distinzione tra istituti nuovi ed esistenti è già sancita nell'articolo 45 LPSU: i nuovi istituti devono illustrare il loro valore aggiunto rispetto a quelli esistenti (art. 45 cpv. 1 lett. c LPSU). Le domande delle scuole universitarie esistenti vengono esaminate nell'ambito di una procedura semplificata e devono contenere informazioni soltanto sull'accREDITAMENTO istituzionale e sull'organizzazione e sul finanziamento dell'istituto.

Secondo l'articolo 75 capoverso 2 LPSU, il diritto ai sussidi basato sulla LAU e sulla LSUP permane fino alla decisione del Consiglio svizzero di accREDITAMENTO sull'accREDITAMENTO istituzionale, ma al più tardi per otto anni dall'entrata in vigore della LPSU. Dal momento in cui è pronunciato l'accREDITAMENTO, gli istituti in questione non possono più beneficiare del diritto ai sussidi secondo la LAU o la LSUP, ma devono introdurre formalmente una nuova procedura di riconoscimento secondo la LPSU. Al fine di evitare una lacuna nel finanziamento delle scuole universitarie esistenti tra l'accREDITAMENTO e la nuova decisione di riconoscimento del diritto ai sussidi, nell'ambito delle deliberazioni sul messaggio ERI 2017–2020 si è proposto di adattare il primo periodo dell'articolo 75 capoverso 2 LPSU³⁰. Una volta ottenuto l'accREDITAMENTO istituzionale, il diritto ai sussidi acquisito sulla base della LAU e della LSUP resterà tale fino alla decisione del Consiglio federale sul riconoscimento del diritto ai sussidi.

Il *capoverso 2 dell'articolo 66* prevede per analogia l'applicazione dell'articolo 75 capoverso 2 LPSU a casi speciali come ad esempio riorganizzazioni o modifiche strutturali di una scuola universitaria che abbia ottenuto il diritto ai sussidi.

²⁸ RS 414.201

²⁹ RS 412.109.3

³⁰ FF 2016 6909

Art. 67 Calcolo dei sussidi di coesione

Questa disposizione specifica il contenuto dell'articolo 74 LPSU, secondo il quale le scuole universitarie i cui sussidi di base diminuiscono di più del cinque per cento a causa del cambiamento nel metodo di calcolo del finanziamento possano essere sostenute nei primi anni successivi all'entrata in vigore del nuovo modello di finanziamento. L'articolo 74 capoverso 2 LPSU stabilisce che l'erogazione di sussidi di coesione avvenga in modo decrescente e debba cessare entro otto anni dall'entrata in vigore del nuovo modello di finanziamento, vale a dire entro la fine del 2024. L'articolo 67 attua queste disposizioni di legge: stabilisce il periodo rilevante per il calcolo (*cpv. 1*) e l'anno di riferimento (*cpv. 2*) per determinare eventuali perdite. Disciplina altresì la ripartizione e la concessione dei sussidi (*cpv. 3, 4 e 6*) nonché il versamento degressivo dell'importo globale dei sussidi di coesione (*cpv. 5*). Per maggiori dettagli si rimanda al numero 1.3 dell'allegato.

Art. 68 Vigilanza sulle scuole universitarie professionali private autorizzate secondo il diritto anteriore

Questa disposizione viene ripresa sostanzialmente invariata dal diritto in vigore e riguarda le scuole universitarie professionali private. Con la LPSU, le SUP non dovranno più richiedere l'autorizzazione del Consiglio federale, ma ottenere l'accREDITAMENTO istituzionale da parte del Consiglio svizzero di accREDITAMENTO. Le scuole universitarie devono ottenere l'accREDITAMENTO istituzionale entro otto anni come prevede la LPSU. Per tale ragione il *capoverso 1* prevede che le SUP private autorizzate dal Consiglio federale sotto la LSUP restino soggette alla vigilanza del Consiglio stesso fino al loro accREDITAMENTO istituzionale secondo la LPSU.

Allegato

Calcolo dei sussidi di base secondo la LPSU


1. Sussidi di base secondo la LPSU

1.1. Introduzione

Le Camere federali approvano due limiti di spesa separati per i sussidi di base da assegnare rispettivamente alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali.

Secondo l'articolo 74 LPSU, una parte dei fondi complessivi disponibili ogni anno per i sussidi di base alle università cantonali e alle SUP può essere erogata sotto forma di sussidi di coesione per sostenere le scuole universitarie i cui sussidi di base diminuiscono di più del cinque per cento rispetto alla media dei sussidi di base ottenuti nel 2015 e nel 2016 a causa del cambiamento nel metodo di calcolo del finanziamento. I sussidi di coesione possono essere concessi per un massimo di otto anni e devono corrispondere in media al sei per cento (valore massimo) dei fondi complessivi a disposizione (per ciascun limite di spesa).

A fini esemplificativi, nello schema riportato qui sotto la quota riservata ai sussidi di coesione corrisponde al massimo al sei per cento dei fondi complessivi a disposizione per i sussidi di base alle università cantonali e alle SUP. I fondi per i sussidi basati sulle prestazioni ammontano pertanto come minimo al 94 per cento dei fondi disponibili.



1.2. Fondi per i sussidi basati sulle prestazioni

L'articolo 51 LPSU prevede che i sussidi di base siano erogati secondo un modello di ripartizione in funzione delle prestazioni in materia d'insegnamento e di ricerca. La decisione cruciale per definire un modello di ripartizione riguarda quindi la ponderazione delle prestazioni in materia d'insegnamento e di ricerca delle università e delle scuole universitarie professionali.

I sussidi di base rappresentano in primo luogo un sostegno accessorio della Confederazione alle spese d'insegnamento affrontate dalle scuole universitarie. I

finanziamenti per la ricerca provengono principalmente da altre fonti (FNS, UE, CTI). Tuttavia, dal momento che un insegnamento di alta qualità si fonda sulla ricerca, il modello di ripartizione dei sussidi di base tiene conto anche di criteri di efficienza applicabili alla ricerca.

Conformemente alla LAU e alla LSUP, nella ripartizione dei sussidi di base alle università la ponderazione è la seguente: 70 per cento per l'insegnamento e 30 per cento per la ricerca; per le scuole universitarie professionali la ponderazione è: 92 per cento per l'insegnamento e otto per cento per la ricerca.

Per il nuovo modello di ripartizione secondo la LPSU in fase di consultazione sono state proposte due varianti principali, che tengono conto della diversità tra università, maggiormente orientate alla ricerca, e scuole universitarie professionali, maggiormente orientate alla pratica, rappresentando così anche nel modello di finanziamento i diversi profili di questi due tipi di scuole universitarie:

Variante 1	Università	70 % insegnamento / 30 % ricerca
	SUP	85 % insegnamento / 15 % ricerca
Variante 2	Università	80 % insegnamento / 20 % ricerca
	SUP	90 % insegnamento / 10 % ricerca

Per le università la quota di costi per la ricerca sui costi complessivi supera ad oggi il 50 per cento, mentre per le scuole universitarie professionali è di circa la metà (25 %). Per rappresentare questi diversi profili, in entrambe le prestazioni nell'ambito della ricerca le università ottengono una ponderazione doppia rispetto a quelle delle scuole universitarie professionali.

Scegliendo la variante 1, la ponderazione per le università prevista dal diritto anteriore (LAU) resterebbe invariata. Per le scuole universitarie professionali, tuttavia, la ponderazione delle prestazioni nell'ambito della ricerca risulterebbe raddoppiata rispetto a quanto prescritto nella LSUP.

La variante 2 prevedeva un leggero incremento per le prestazioni nell'ambito della ricerca delle SUP, restando in linea con la LSUP (incremento dall'attuale 8 % ca. al 10 %). Per quanto concerne le università, la variante 2 attribuirebbe maggiore importanza all'insegnamento, con conseguente contrazione della quota destinata alla ricerca.

È importante notare che la ponderazione di insegnamento e ricerca nel modello di ripartizione secondo la LPSU non incide direttamente sull'utilizzo dei fondi erogati all'interno delle singole scuole universitarie. Sono infatti gli enti responsabili e le scuole universitarie a decidere come utilizzarli.

Dalla valutazione dei pareri è emerso che la maggioranza dei partecipanti preferisce la variante 1. Il Consiglio federale ha accolto la proposta: la variante 1 verrà quindi ripresa nell'O-LPSU.

1.3. Sussidi di coesione

I sussidi del fondo di coesione hanno lo scopo di compensare eventuali perdite subite da una scuola universitaria a causa del cambiamento del metodo di calcolo dei sussidi di base (cfr. n. 1.1). Il sussidio basato sulle prestazioni determinato

secondo il nuovo diritto (LPSU) viene confrontato con il sussidio previsto rispettivamente dalla LAU o dalla LSUP in un anno di riferimento. Come anno di riferimento viene considerato il valore medio degli anni di sussidio 2015 e 2016. A tale proposito l'articolo 74 LPSU prevede che una scuola universitaria riceva i sussidi di coesione quando i sussidi di base diminuiscono di più del cinque per cento. I sussidi di coesione possono essere concessi alle scuole universitarie che, tra il 2017 e il 2019, subiscono una o più perdite superiori al cinque per cento rispetto all'anno di riferimento. Il diritto ai sussidi di coesione decade tuttavia se, nel 2019, la scuola universitaria non subisce perdite superiori al cinque per cento. I sussidi di coesione sono concessi al più tardi entro la fine del 2024, tuttavia soltanto finché le perdite rispetto all'anno di riferimento superano il cinque per cento.

- Ai fini dell'attribuzione dei sussidi di coesione, per ciascuna università o scuola universitaria professionale viene calcolata la differenza tra:
 - a) il sussidio di base dell'anno di riferimento secondo il diritto anteriore (LAU o LSUP); e
 - b) il sussidio basato sulle prestazioni e determinato secondo la LPSU, considerando solo le perdite superiori al cinque per cento.
- Sommando le perdite di tutte le università (o scuole universitarie professionali) subite in un determinato anno rispetto all'anno di riferimento si ottiene la «somma delle perdite di tutte le università (o scuole universitarie professionali)». Questa somma costituisce l'importo massimo del fondo di coesione. Se l'importo supera i fondi disponibili ai sensi dell'articolo 67 capoverso 5 O-LPSU, viene ridotto di conseguenza. I sussidi di coesione sono assegnati all'università o alla scuola universitaria professionale proporzionalmente alle perdite subite. In questo modo è escluso che un'università o una scuola universitaria professionale che beneficia dei sussidi subisca una perdita inferiore al cinque per cento, ovvero inferiore a un'altra scuola universitaria professionale che non ha diritto ai sussidi.

Calcolo dei sussidi di coesione concessi alla singola università o scuola universitaria professionale:


$$\frac{\text{Perdite di un'università (o SUP) x importo complessivo massimo del fondo di coesione}}{\text{Somma delle perdite di tutte le università (o SUP)}}$$

2. Sussidi di base alle università

70 % insegnamento e 30 % ricerca

2.1 Ripartizione dei fondi tra insegnamento e ricerca

Nella variante 1 i fondi per i sussidi basati sulle prestazioni sono assegnati per il 70 per cento a prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento e per il 30 per cento a prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.



La ripartizione dei sussidi di base dell'anno di sussidio viene effettuata in base ai valori medi dei due anni precedenti (studenti, diplomi, fondi per la ricerca, mesi/progetto e personale scientifico).

2.1.1 Sussidi per prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento

I sussidi per prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento sono attribuiti alle università da una parte sulla base del numero ponderato di studenti (50 %) e del numero ponderato di studenti stranieri (10 %) e, dall'altra, secondo il numero di diplomi (10 %).

Definendo i gruppi di discipline e i costi di riferimento, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie (Assemblea plenaria) stabilisce nel contempo anche la ponderazione degli studenti (esempio):

- Gruppo di discipline I: studenti di scienze umane e sociali
- Gruppo di discipline II: studenti di scienze naturali e tecnica
- Gruppo di discipline III: studenti di medicina

I costi di riferimento stabiliti dall'Assemblea plenaria per ogni studente servono anche a definire la ponderazione degli studenti nel modello di ripartizione secondo la LPSU (esempio fittizio):

Gruppo di discipline I:	18 000	= ponderazione 1,00
Gruppo di discipline II:	48 000	= ponderazione 2,66
Gruppo di discipline III:	87 000	= ponderazione 4,83

(Nel modello di ripartizione gli studenti del gruppo di discipline III sono moltiplicati per 4,83 e hanno quindi, nella misura di questo fattore, un peso maggiore rispetto agli studenti del gruppo di discipline I. I costi di riferimento di 87 000 sono 4,83 volte superiori rispetto ai costi di riferimento di 18 000.)

Per quanto riguarda le università, vengono rilevati gli studenti immatricolati. Ai fini del finanziamento l'Assemblea plenaria definisce la durata massima degli studi (numero di semestri). Gli studenti che superano questa durata massima non sono considerati ai fini del calcolo dei sussidi di base.

Il sussidio secondo il numero di studenti per un'università viene determinato come segue:

$$\frac{\text{Numero di studenti di un'università (ponderato, nell'ambito della durata massima degli studi) x 50 \% dei fondi basati sulle prestazioni}}{\text{Somma degli studenti di tutte le università (ponderata, nell'ambito della durata massima degli studi)}}$$

Il sussidio secondo il numero di studenti stranieri per un'università è quindi determinato come segue:

$$\frac{\text{Numero di studenti stranieri di un'università (ponderato, nell'ambito della durata massima degli studi) x 10 \% dei fondi basati sulle prestazioni}}{\text{Somma degli studenti stranieri di tutte le università (ponderata, nell'ambito della durata massima degli studi)}}$$

Ai fini della definizione del sussidio secondo il numero di diplomi, per le università vengono presi in considerazione i diplomi di master e di dottorato (senza diplomi di dottorato in medicina umana). Il sussidio è determinato come segue:

$$\frac{\text{Numero dei diplomi di master e di dottorato di un'università x 10\% dei fondi basati sulle prestazioni}}{\text{Somma dei diplomi di master e di dottorato di tutte le università}}$$

Somma dei sussidi per prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento:

	Sussidio secondo il numero di studenti
+	Sussidio secondo il numero di studenti stranieri
+	Sussidio secondo il numero di diplomi
<hr/>	
=	Totale sussidi per prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento

2.1.2 Sussidi per prestazioni fornite nell'ambito della ricerca

Il 30 per cento dei fondi per sussidi basati sulle prestazioni è versato alle università per prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.

Ai fini dell'attribuzione di tali sussidi vengono tenuti in considerazione per il 22 per cento i progetti del FNS e dell'UE: l'11 per cento è attribuito proporzionalmente all'ammontare dei fondi per la ricerca che un'università riceve da progetti del FNS o dell'UE; il 5,5 per cento è versato proporzionalmente al numero di mesi/progetto, vale a dire alla durata dei progetti del FNS e dell'UE; e il restante 5,5 per cento è erogato all'università sulla base della sua attività di ricerca, vale a dire secondo il numero di mesi/progetto dei progetti del FNS e dell'UE in rapporto al suo personale scientifico (equivalenti a tempo pieno, categorie di personale SIUS 51-53³¹).

Per quanto riguarda il restante otto per cento, sono presi in considerazione i fondi per la ricerca che un'università riceve dalla CTI o da altri terzi pubblici o privati.

Il sussidio secondo l'ammontare dei fondi per la ricerca da progetti del FNS e dell'UE è determinato come segue:

$$\frac{\text{Totale dei fondi per la ricerca FNS e UE dell'università} \times 11 \% \text{ dei fondi basati sulle prestazioni}}{\text{Somma dei fondi per la ricerca FNS e UE di tutte le università}}$$

Il sussidio secondo i mesi/progetto di FNS e UE è determinato come segue:

$$\frac{\text{Totale dei mesi/progetto FNS e UE dell'università} \times 5,5 \% \text{ dei fondi basati sulle prestazioni}}{\text{Somma dei mesi/progetto FNS e UE di tutte le università}}$$

Il sussidio secondo l'attività di ricerca connessa a progetti del FNS e dell'UE è determinato come spiegato qui di seguito.

In una prima fase viene calcolato il quoziente dell'attività di ricerca (mesi/progetto / personale scientifico) di un'università.

Quoziente dell'attività di ricerca =

$$\frac{\text{Totale dei mesi/progetto FNS e UE dell'università}}{\text{Membri del personale scientifico (SIUS 51-53) all'università}}$$

³¹ Sistema d'informazione universitario svizzero dell'Ufficio federale di statistica.

In una seconda fase viene calcolata la quota di un'università sul 5,5 per cento dei fondi basati sulle prestazioni in base al suo quoziente dell'attività di ricerca.

$$\frac{\text{Quoziente dell'attività di ricerca di un'università} \times 5,5 \% \text{ dei fondi basati sulle prestazioni}}{\text{Somma dei quozienti dell'attività di ricerca di tutte le università}}$$

Il sussidio secondo i fondi per la ricerca di CTI e UE è determinato come segue:

$$\frac{\text{Totale dei fondi per la ricerca di CTI e terzi dell'università} \times 8 \% \text{ dei fondi basati sulle prestazioni}}{\text{Somma dei fondi per la ricerca CTI e terzi di tutte le università}}$$

Somma dei sussidi per prestazioni fornite nell'ambito della ricerca:

- Sussidio secondo i fondi per la ricerca FNS e UE**
- + Sussidio secondo i mesi/progetto FNS e UE**
- + Sussidio secondo l'attività di ricerca FNS e UE**
- + Sussidio secondo i fondi per la ricerca di CTI e terzi**

= Totale sussidi per prestazioni fornite nel campo della ricerca

2.1.3 Sussidio di base complessivo

Il sussidio di base complessivo versato a un'università risulta dalla somma dei sussidi basati sulle prestazioni e dall'eventuale sussidio di coesione:

- Totale sussidio per prestazioni fornite nel campo dell'insegnamento**
- + Totale sussidio per prestazioni fornite nel campo della ricerca**
- + ev. sussidio di coesione**


= Totale sussidio di base

3. Sussidi di base alle scuole universitarie professionali

85 % insegnamento e 15 % ricerca

3.1 Fondi per i sussidi basati sulle prestazioni

I fondi per i sussidi basati sulle prestazioni sono assegnati per l'85 per cento a prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento e per il 15 per cento a prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.



La ripartizione dei sussidi di base previsti nell'anno di sussidio viene effettuata in base ai valori medi dei due anni precedenti (studenti, diplomi, fondi per la ricerca, fondi di terzi e trasferimento del sapere).

3.1.1 Sussidi per prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento

I sussidi per prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento sono attribuiti alle scuole universitarie professionali da una parte sulla base del numero ponderato di studenti (70 %) e del numero ponderato di studenti stranieri (5 %) e, dall'altra, secondo il numero di diplomi (10 %).

Definendo i gruppi di discipline e i costi di riferimento, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie (Assemblea plenaria) stabilisce nel contempo anche la ponderazione degli studenti (*esempio fittizio*):

Gruppo di discipline	Costi di riferimento	Ponderazione
Economia e servizi	21 300	1,00
Lavoro sociale	25 800	1,21
Psicologia applicata	26 100	1,22
Sanità	30 000	1,40
Linguistica applicata	31 900	1,49
Settore alberghiero e facility	33 100	1,55

management		
Architettura, edilizia e progettazione	38 800	1,82
Design	40 400	1,89
Arte	43 100	2,02
Tecnica e tecnologia dell'informazione	46 800	2,19
Musica	47 000	2,20
Scienze agricole e forestali	47 900	2,24
Chimica e scienze della vita	60 700	2,84
Film e teatro	67 100	3,15

(Nel modello di ripartizione gli studenti del gruppo di discipline «Film e teatro» sono moltiplicati per 3,15 e hanno quindi, nella misura di questo fattore, un peso maggiore rispetto agli studenti del gruppo di discipline «Economia e servizi». I costi di riferimento di 67 100 sono 3,15 volte superiori rispetto ai costi di riferimento di 21 300.)

Per quanto riguarda le scuole universitarie professionali, vengono rilevati gli studenti immatricolati sulla base dei crediti ECTS iscritti, trasformati in equivalenti a tempo pieno. L'Assemblea plenaria stabilisce un numero massimo di crediti ECTS per il finanziamento (durata massima degli studi, indipendentemente dal numero di semestri). Gli studenti che superano questa durata massima non sono considerati ai fini del calcolo dei sussidi di base.

Il sussidio secondo il numero di studenti per una scuola universitaria professionale viene determinato come segue:

$$\frac{\text{Numero di studenti di una SUP (ponderato, nell'ambito della durata massima degli studi) x 70 \% dei fondi basati sulle prestazioni}}{\text{Somma degli studenti di tutte le SUP (ponderata, nell'ambito della durata massima degli studi)}}$$

Il sussidio secondo il numero di studenti stranieri per una scuola universitaria professionale viene determinato come segue:

$$\frac{\text{Numero degli studenti stranieri di una SUP (ponderato, nell'ambito della durata massima degli studi) x 5 \% dei fondi basati sulle prestazioni}}{\text{Somma degli studenti stranieri di tutte le SUP (ponderata, nell'ambito della durata massima degli studi)}}$$

Ai fini della definizione del sussidio secondo il numero di diplomi, per le scuole universitarie professionali vengono presi in considerazione i diplomi di bachelor. Il sussidio è determinato come segue:

$$\frac{\text{Numero dei diplomi di bachelor di una SUP} \times 10 \% \text{ dei fondi calcolati sulle prestazioni}}{\text{Somma dei diplomi di bachelor di tutte le SUP}}$$

Somma dei sussidi per prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento:

	Sussidio secondo il numero di studenti
+	Sussidio secondo il numero di studenti stranieri
+	Sussidio secondo il numero di diplomi
<hr/>	
=	Totale sussidi per prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento

3.1.2 Sussidi per prestazioni fornite nell'ambito della ricerca

Il 15 per cento dei fondi per sussidi basati sulle prestazioni sono versati alle scuole universitarie professionali per prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.

Per l'attribuzione di tali sussidi vengono considerati per il 50 per cento i fondi per la ricerca che le SUP ricevono da FNS, progetti UE, CTI e altri terzi pubblici o privati. Per l'altro 50 per cento viene preso in considerazione il trasferimento del sapere (personale attivo nell'insegnamento nonché in ricerca applicata e sviluppo).

Il sussidio secondo i fondi per la ricerca è determinato come segue:

$$\frac{\text{Totale dei fondi per la ricerca della SUP} \times 7,5\% \text{ dei fondi calcolati sulle prestazioni}}{\text{Somma dei fondi per la ricerca di tutte le SUP}}$$

Il sussidio secondo il trasferimento del sapere è determinato come spiegato qui di seguito.

Nel calcolo è considerato solo il personale (equivalenti a tempo pieno, categorie di personale SIUS 51-54, attivi per almeno il 50 per cento nell'insegnamento e nella ricerca, con una quota minima del 20 per cento in ciascun ambito).

$$\frac{\text{Totale personale attivo in insegnamento e ricerca della SUP} \times 7,5\% \text{ dei fondi basati sulle prestazioni}}{\text{Somma del personale attivo in insegnamento e ricerca di tutte le SUP}}$$

Somma dei sussidi per prestazioni fornite nell'ambito della ricerca:

	Sussidio secondo i fondi per la ricerca
+	Sussidio secondo il trasferimento del sapere
	<hr/>
=	Totale sussidi per prestazioni fornite nell'ambito della ricerca

3.1.3 Sussidio di base complessivo

Il sussidio di base complessivo di una scuola universitaria professionale risulta dalla somma dei sussidi basati sulle prestazioni e dall'eventuale sussidio di coesione:

	Totale sussidio per prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento
+	Totale sussidio per prestazioni fornite nell'ambito della ricerca
+	ev. sussidio di coesione
	<hr/>
=	Totale sussidio di base